



COMUNE DI MALESCO

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.71

OGGETTO:

Esercizio della facoltà di non redigere il bilancio consolidato ai sensi dell'art.233-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i

L'anno duemilaventi addì undici del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BARBAZZA ENRICO - Sindaco	Si
2. BOTTINELLI DOMENICO - Vice Sindaco	Si
3. BESANA CLAUDIO - Assessore	Si
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Salina Dott.ssa Antonella il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Barbazza Enrico assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il comma 3 dell'art.233-bis del D.Lgs.n.267/2000 come modificato dal comma 831 della Legge n.145 del 30.12.2018, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (G.U. 30 dicembre 2018), che recita:

“Gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato”

Considerato che:

- in base al comma 2 dell'art. 156 del TUEL, per la sopra richiamata disposizione occorre fare riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per i comuni secondo i dati dell'ISTAT e all'ultima popolazione disponibile per i comuni di nuova istituzione;
- la popolazione residente del Comune di Malesco, rilevata ai sensi del predetto comma 2 dell'art. 156 del TUEL, è inferiore ai 5.000 abitanti;
- finora il bilancio consolidato è stato approvato, solo per l'esercizio 2017, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 01.10.2018;

Rilevato che il bilancio consolidato rappresenta la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;

Visto il punto 3.1 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. che recita:

“Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente. Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.”;

Rilevato che il Comune di Malesco non si trova nella situazione di cui al sopra richiamato punto 3.1;

Richiamata la **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30.09.2019 con la quale è stato deliberato di avvalersi della facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL a partire dal bilancio consolidato 2018** (il cui termine di approvazione era fissato, dal comma 8 dell'art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Malesco, non presenta una valenza informativa significativa;

Ritenuto di avvalersi della predetta facoltà anche per gli esercizi successivi al 2018, stante i contenuti della deliberazione consiliare sopra richiamata;

Precisato che la facoltà di cui al comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL non riguarda la tenuta della contabilità economico-patrimoniale;

Visto l'art.110 del Decreto Legge n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) il quale ha disposto il differimento dal 30 settembre al 30 novembre del termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019;

Rilevato che la presente deliberazione non necessita del parere dell'Organo di revisione;

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile di servizio finanziario, per quanto di competenza, sul presente provvedimento, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) Per le motivazioni in premessa e i contenuti della deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 30.09.2019, che il Comune di Malesco si avvale della facoltà prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, di non predisporre il bilancio consolidato a partire da quello relativo al 2018 e quindi di non predisporre il bilancio consolidato 2019;

2) Di trasmettere copia della presente ai competenti Uffici Comunali e all'Organo di revisione dell'Ente.

Successivamente con separata votazione resa all'unanimità dei voti si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000 e smi.

Parere di regolarità tecnica e contabile

Visto: con parere favorevole

Data: 11.12.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Antonella Salina

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Barbazza Enrico

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/01/2021 al 28/01/2021 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

- Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Malesco, li 13/01/2021

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella

Lì, 13/01/2021

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Il Segretario Comunale
Salina Dott.ssa Antonella